

Verbale n. 7 del 16 luglio 2018

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 71: VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE -
CONCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO.**

Il Presidente ricorda che nel periodo dal 1° al 26 febbraio 2016 è stata condotta da un dirigente dei servizi ispettivi di Finanza Pubblica la periodica verifica amministrativo-contabile nei confronti della Camera di Commercio di Brescia, ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 26 luglio 1939 n. 1037, dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 28, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

L'ispezione ha avuto per oggetto la gestione amministrativa del personale camerale, con particolare riguardo alla dotazione organica e ai fondi del salario accessorio, alle risultanze contabili degli ultimi esercizi, all'erogazione dei compensi agli organi camerali, all'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica ed ai versamenti allo Stato, alle partecipazioni camerali ed agli interventi di promozione economica.

Al termine della verifica ispettiva, l'Ispettorato Generale di Finanza del MEF ha trasmesso una copia della relazione, sottoscritta dall'ispettore in data 29.4.2016, comunicata a questa Camera di Commercio con nota prot. n. 65207 del 3.8.2016, pervenuta in data 22.8.2016, che evidenziava, a parere dei servizi ispettivi del MEF, alcune irregolarità, in ordine alle quali il Ministero chiedeva a questa Camera di Commercio di assumere le opportune iniziative finalizzate alla loro totale eliminazione.

Con successiva nota prot. n. 289693 del 15.9.2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto dell'esito della verifica amministrativo-contabile, chiedeva di essere informato sui relativi interventi adottati.

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Il Presidente ricorda che era stato costituito un ristretto gruppo di lavoro qualificato per l'analisi e per la formulazione delle controdeduzioni su tutti i rilievi di irregolarità, non riconosciuti come tali da questa Camera di Commercio, al fine di predisporre una relazione controdeduttiva, fondata su elementi probanti, validi ed idonei a giustificare l'operato dell'Ente ed a superare i rilievi ispettivi.

Il lavoro ha comportato un'attenta, scrupolosa e analitica verifica degli atti e delle fattispecie oggetto dell'indagine ispettiva, un controllo dettagliato dei documenti richiamati dall'ispettore e la raccolta della documentazione necessaria al fine di ricostruire i processi decisionali dell'Ente nel corso dei vari anni, risalenti anche a decenni addietro, per dimostrare e comprovare la regolarità degli atti assunti e la connessione degli stessi con la regolarità della gestione.

Il Presidente ricorda che sono stati adottati i seguenti precedenti atti:

- ordine di servizio del Segretario Generale del 16.6.2015 per la verifica, ancor prima dell'ispezione ministeriale, sulla rigorosa e puntuale applicazione delle disposizioni contrattuali per la costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale dipendente e dei dirigenti, a decorrere dall'anno 2005;
- deliberazione della Giunta camerale n. 104 del 29.11.2016, di approvazione dei chiarimenti e delle controdeduzioni dell'Ente per ciascuno dei rilievi formulati nella relazione ispettiva;
- determinazione del Presidente n. 4 del 16.2.2018 di incarico al dr Antonio d'Azzeo, vicario del Segretario Generale, per l'attività di valutazione ed esecuzione delle

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

indicazioni ministeriali in merito all'ispezione condotta presso la Camera di Commercio;

- deliberazione della Giunta camerale n. 14 del 27.2.2018 di approvazione dei chiarimenti e delle controdeduzioni conclusive, al fine di fornire risposta ai restanti rilievi confermati dal MEF con nota prot. n. 176461 del 26.9.2017.

Il Presidente riferisce che, con nota prot. n. 154138 del 15.6.2018, l'Ispettorato Generale di Finanza del MEF, nel rimettere all'autonoma iniziativa e responsabilità di questo Ente l'adozione delle misure atte e definire le questioni ancora sospese, ha comunicato di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la trattazione relativa alla verifica ispettiva condotta presso l'Ente, fatte salve le eventuali determinazioni della competente Procura regionale della Corte dei Conti, con particolare riguardo alle residue irregolarità, nonché ai rilievi a suo tempo segnalati.

Il Presidente riassume, quindi, i risultati finali dei rilievi mossi nei confronti di questa Camera di Commercio, alla luce delle eccezioni dell'Ente interposte con le controdeduzioni e riscontrate dal Ministero:

N.	Descrizione sintetica dei rilievi	Risultanze finali
1a	Irregolare corresponsione di compensi agli organi con riferimento alle indennità al Presidente e componenti del Collegio dei revisori dell'azienda speciale in misura superiore al limite fissato dalla norma	nessuna irregolarità
1b	Duplicazione di spesa per la contestuale corresponsione, fino al 2012, dell'indennità di funzione e del gettone di presenza al Presidente, membri di Giunta e collegio dei	rilievo non superato

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

	revisori	
1c	Indebita erogazione di compensi al Presidente e Vice Presidente dell'azienda speciale dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2012	rilievo non superato
1d	Ingiustificata erogazione dell'indennità di funzione al Vice Presidente dell'azienda speciale	rilievo non superato
2	Indebita attribuzione della retribuzione di posizione ad un dirigente in misura superiore a quella stabilita dal CCNL dirigenti regioni - enti locali, in assenza dei requisiti richiesti per il superamento del limite massimo	rilievo da ritenersi superato sulla base della metodologia elaborata da Unioncamere, approvata con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere Nazionale n. 99 del 27.11.2013 e trasmessa al MEF
3	Irregolare conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge	nessuna irregolarità
4	Irregolare incremento della dotazione organica in contrasto con la normativa vigente	nessuna irregolarità
5	Indebita erogazione di somme per prestazioni di lavoro straordinario in misura superiore all'ammontare del relativo fondo	nessuna irregolarità
6	Impropria attribuzione di incarichi remunerati e di carattere continuativo a dipendenti dell'Ente per lo svolgimento di compiti a favore dell'azienda speciale, alla luce dello	necessario acquisire l'orientamento dell'ANAC e verificare

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

	stretto rapporto funzionale tra i due organismi	l'assenza di situazioni concrete di commistione tra soggetti controllati e controllori
7	Irregolare erogazione da parte della Camera di Commercio del contributo a favore della Cassa Mutua dei dipendenti	regolarizzazione con il recupero degli oneri riflessi, pari a € 59.145,68
8	Erronea determinazione della riduzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale a seguito della riduzione di un dirigente	nessuna irregolarità
9	Improprio incremento dei fondi 2010, sia per il personale di comparto che di quello con qualifica non dirigenziale, con particolare riferimento alle risorse di carattere discrezionale, in assenza di adeguate motivazioni e di criteri di quantificazione delle maggiori somme appostate, alla luce del notevole scostamento rispetto al comportamento tenuto in merito dall'Ente negli anni precedenti. Necessità di procedere al recupero di € 71.500,00	rilievo da ritenersi superato all'esito della verifica da parte dei competenti organi di controllo effettuata in data 10.7.2018
10	Irregolare appostazione di risorse per la contrattazione integrativa derivanti dai risparmi per la razionalizzazione della spesa, stante l'inadeguatezza delle procedure adottate ed il mancato rispetto di alcuni criteri necessari al fine di poter computare le risorse in questione. Necessità di procedere al recupero di € 78.180,04	rilievo da ritenersi superato all'esito della verifica da parte dei competenti organi di controllo, effettuata in data 10.7.2018, e del recupero degli oneri riflessi, pari a

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

		€ 19.336,56
11	Mancata formale costituzione, fino al 2013, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	nessuna irregolarità
12	Irregolare applicazione di numerose disposizioni contrattuali riguardanti la costituzione del fondo per il personale del comparto e necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alle criticità riscontrate. Necessità di procedere al recupero di € 1.019.630,68	rilievo superato all'esito dell'effettivo recupero della somma di € 169.930,21
13	Irregolare applicazione di alcune disposizioni contrattuali riguardanti la costituzione del fondo per il personale con qualifica dirigenziale e necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alle criticità riscontrate. Necessità di procedere al recupero di € 210.801,87	rilievo superato all'esito della verifica da parte degli organi di controllo delle misure correttive adottate effettuata in data 10.7.2018
14	Irregolare corresponsione al Segretario Generale dei compensi per l'attività di direzione dell'Azienda Speciale, in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti	il MEF ritiene conclusa la trattazione e rimette la soluzione della vertenza al definitivo giudizio della competente Procura della Corte dei Conti
15	Necessità di assumere adeguate iniziative al fine di incrementare le risorse destinate agli interventi economici, in coerenza con le finalità istituzionali delle Camere di	rilievo superato

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

	Commercio, alla luce della drastica riduzione riscontrata nel 2015, in misura ampiamente superiore rispetto alla diminuzione dei proventi da diritto annuale	
16	Necessità di assumere urgenti e risolutive iniziative al fine di porre rimedio alla perdurante situazione di squilibrio strutturale e forti criticità gestionali della controllata Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A., in relazione agli ingenti investimenti effettuati dall'Ente camerale ed al notevole ammontare delle svalutazioni di bilancio conseguenti alle ripetute e continue perdite della predetta società	rilievo superato
17	Impropria partecipazione dell'Ente camerale ad un fondo di investimento, non in linea con gli scopi istituzionali delle Camere di commercio, attesi anche i profili di rischio connessi all'attività del fondo medesimo, nonché in relazione all'andamento negativo della gestione del fondo, all'onerosità delle commissioni di gestione e alla svalutazione intervenuta. (pagg. 84-88)	si resta in attesa degli esiti della procedura per la cessione delle quote detenute nel fondo di investimento
18	Omesso versamento dei risparmi derivanti dall'applicazione di alcune norme di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelli concernenti le consulenze, l'onorificità delle cariche degli organi dell'azienda speciale ed i consumi intermedi	nessuna irregolarità

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Il Presidente evidenzia come dalla comparazione delle risultanze emergenti dalla prima relazione ispettiva dell'Ispettorato del MEF con la relazione finale conclusiva della verifica amministrativo-contabile, come sopra descritta, emerga complessivamente la virtuosità dell'Ente, che ha sempre operato nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche, pur in presenza di forti lacune e contraddizioni normative o interpretative.

Il Presidente informa che in data 10 luglio u.s., il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito per l'esame degli ultimi punti demandati alla competenza dell'organo di controllo, richiamati nella nota conclusiva del MEF ai punti 9, 10, 12 e 13, ritenendo superati i rilievi come riportato nelle conclusioni ministeriali, sulla base della documentazione di appoggio prodotta dall'Ente.

Permangono alcune residue criticità che richiedono l'intervento di questa Giunta camerale per la formulazione di indirizzi agli uffici camerale ed all'Azienda Speciale, in ordine ai provvedimenti ed alle iniziative da adottare.

Il Presidente rileva come l'esito del referto ministeriale sia in linea con l'attività ispettiva, finalizzata al monitoraggio dei dati contabili e gestionali, in quanto non espressione di un potere gerarchico, ed è volta a definire un orientamento nell'applicazione delle norme, senza riflessi coercitivi o sanzionatori diretti, esaurendosi nell'attività referente, oltre la quale l'organo preposto al controllo rimette all'autonoma iniziativa e responsabilità del Dicastero vigilante e dell'Ente verificato l'adozione delle successive misure, salvo diverse valutazioni da parte della competente Corte dei Conti.

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Il Presidente ricorda che con provvedimento n. 9 del 22.1.2018, la Giunta camerale aveva, tra l'altro, dato mandato al Segretario Generale ed al Direttore dell'Azienda Speciale, ciascuno per la propria competenza, di adottare gli atti conseguenti in coerenza con i principi enunciati nel parere rilasciato dal professionista incaricato. In particolare:

- di procedere con l'adozione dell'atto di diffida e di messa in mora nei casi in cui è prossimo lo spirare della prescrizione decennale;

- di procedere con una comunicazione informativa preventiva in tutti gli altri casi in cui sussistono ancora margini temporali rispetto al termine prescrizionale, in attesa dell'esito conclusivo dell'ispezione ministeriale.

Per gli effetti, nei primi mesi del 2018, sono state trasmesse le lettere di interruzione dei termini e/o di messa in mora ai percettori delle somme ritenute illegittime dall'Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e specificatamente:

1) con riguardo al rilievo 1 lett. d), Pro Brixia ha inviato con raccomandata A/R del 24 gennaio 2018, l'atto di diffida e messa in mora al dott. Alessio Merigo, Vice Presidente dell'Azienda Speciale, per il recupero della somma complessiva di € 29.755,06 (importo successivamente restituito dall'interessato in data 13.2.2018);

2) con riguardo al rilievo 1 lett. c), Pro Brixia ha inviato, con lettera in data 1.2.2018, al Presidente dell'epoca dott. Francesco Bettoni, una comunicazione informativa relativa alla vicenda ispettiva per i rilievi di diretto interesse, al fine di portare a conoscenza dello stesso il confronto in essere tra Camera di Commercio ed Ispettorato del Ministero dell'Economia, nonché l'eventualità che la Camera e Pro Brixia, per le rispettive competenze, possano essere chiamate a ripetere quanto in sede di esito finale ispettivo venisse considerato non dovuto;

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

3) con riguardo al rilievo 14 Pro Brixia ha inviato, con lettera in data 1.2.2018, al Presidente della Camera di Commercio dr Giuseppe Ambrosi ed al Direttore dell'epoca dell'Azienda Speciale dr Massimo Ziletti, una comunicazione informativa relativa alla vicenda ispettiva, al fine di portare a conoscenza degli stessi il confronto in essere tra Camera di Commercio ed Ispettorato del Ministero dell'Economia, nonché l'eventualità che la Camera e Pro Brixia, per le rispettive competenze, possano essere chiamate a ripetere quanto in sede di esito finale ispettivo venisse considerato non dovuto;

4) con riguardo ai rilievi 1 e 14 Pro Brixia ha inviato, in data 9 febbraio 2018, la richiesta di rimborso agli enti previdenziali ed assistenziali ed all'Agenzia delle Entrate relativamente alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti, quale sostituto d'imposta, sulle somme erogate al Presidente, Vice Presidente e Direttore dell'Azienda Speciale;

5) con riguardo al rilievo 1 lett. b), la Camera di Commercio ha inviato, con lettere del 7.3.2018, la comunicazione con effetto interruttivo della prescrizione al Presidente, ai membri di Giunta ed al Collegio dei revisori dell'epoca, in merito alla duplicazione di spesa per la contestuale corresponsione dell'indennità di funzione e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni della Giunta camerale nel periodo dal 1 luglio 2010 al 30 settembre 2012.

Il Presidente richiama la sentenza della Corte dei Conti Lombardia n. 69 del 11.5.2017, nella quale la Corte precisa che l'interpretazione di qualsiasi norma che imponga il recupero di somme retributive indebitamente versate ad un lavoratore pubblico, deve essere nel senso che la somma da recuperare è quella al netto di imposte e contributi, e che gli importi fiscali e contributivi rappresentano una forma di vantaggio ottenuto da altra amministrazione, in un'ottica di "finanza allargata", e che, qualora gli Enti eroganti

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

intendessero avanzare rivendicazioni restitutorie, potranno eventualmente azionare le stesse nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o dell'Ente previdenziale, quali percettori di maggiori ed indebite entrate.

Sugli sviluppi degli ulteriori rilievi, l'attività svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti, in merito ai rilievi ispettivi sulla ricostituzione tecnica dei fondi del salario accessorio, conferma l'obbligo di parziale recupero di alcune somme appostate oltre i vincoli finanziari e normativi nei fondi del personale dipendente per gli anni 2010-2015. A tal fine si evidenzia che le modalità di recupero che l'Ente deve adottare in caso di costituzione, in anni precedenti, di fondi per la contrattazione integrativa in misura complessivamente superiore a quella prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, sono esclusivamente quelle nominativamente previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, che impone alle Regioni ed agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate con l'allocazione sui relativi fondi (rispettivamente del personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso un graduale riassorbimento delle stesse, operato mediante la ritenuta di quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Il Presidente prosegue rilevando che il MEF non ha ritenuto superati i rilievi relativi al cumulo degli incarichi riferiti all'Azienda Speciale Pro Brixia. Nel merito, la relazione conclusiva del Dipartimento dell'Ispettorato Generale di Finanza del MEF, prot. n. 154138 del 15.6.2018, ritiene che la questione, oggetto di interesse in sede

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

ispettiva, sia stata l'attribuzione di incarichi ai dipendenti dell'Ente per lo svolgimento di compiti a favore dell'Azienda speciale, che hanno evidenziato una situazione incompatibile con la natura di organismi strumentali delle Aziende speciali delle Camere di Commercio, alle quali è attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali proprie delle Camere di Commercio. In mancanza di una posizione espressa sulla questione, questa deve trovare regolamentazione nelle norme e nei principi esistenti che, tuttavia, escludano situazioni concrete di commistione tra soggetti controllati e controllori da verificarsi in concreto.

Il Presidente ricorda che si è ritenuto di adeguarsi all'orientamento del MEF sopra indicato, approvando una convenzione tra la Camera di Commercio e l'Azienda Speciale per l'utilizzo del personale camerale, al fine di consentire una continuità operativa ed un coordinamento delle azioni gestionali, nel quadro dei reciproci rapporti di collaborazione.

A tal riguardo, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, fatte salve le azioni che l'Ente deciderà di intraprendere, con il verbale n. 13 del 26.6.2018 raccomandava un approfondimento relativamente alle posizioni degli attuali Direttore e Vice Direttore dell'Azienda Speciale, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto nell'Azienda Speciale, rispettivamente, da un dirigente camerale e da un incaricato di posizione organizzativa, in ordine a quanto disposto in tema di incompatibilità degli incarichi di funzioni dirigenziali stabilito dal D.Lgs. n. 39/2013, invitando l'Ente a riconsiderare il conferimento degli incarichi e la relativa retribuzione, non dando corso ad ulteriori delibere di spesa sino a nuova determinazione nel merito.

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Poiché la relazione ispettiva iniziale evidenziava la necessità di acquisire l'orientamento della competente Autorità Nazionale Anticorruzione per un inquadramento complessivo e definitivo delle problematiche relative agli incarichi a personale dell'Ente, e per la definizione della sussistenza di eventuali profili di incompatibilità e dell'impatto della normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 39/2013, l'Ente ha inviato, con nota prot. n. 35776 del 12.12.2017, apposita richiesta a Unioncamere Nazionale, affinché indicasse eventuali pronunciamenti dell'Autorità, già formulati sul tema in altre circostanze analoghe, oppure esponesse all'ANAC la questione, in rappresentanza dell'intero sistema camerale nazionale.

Il Presidente ricorda che, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte di Unioncamere Nazionale, con deliberazione n. 65 del 26.6.2018 la Giunta camerale aveva disposto di procedere senza indugio a formulare direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di un parere in ordine alla applicabilità del pronunciamento ANAC 15/2015 in tema di incompatibilità al regime delle Aziende Speciali camerali, rinviando alla prossima seduta, nell'ambito della conclusione della verifica ispettiva, ogni ulteriore decisione in merito agli incarichi di Direttore e Vice Direttore dell'Azienda Speciale Pro Brixia.

Con nota prot. n. 25801 del 5.7.2018 è stata inviata all'ANAC la richiesta di parere in ordine ai suddetti incarichi dirigenziali ricoperti nell'Azienda Speciale da personale camerale.

Il Presidente informa che la Presidente di Pro Brixia, con nota del 2.7.2018, prot. 25328, ha comunicato la disponibilità del Direttore e Vice Direttore a continuare l'incarico, sospendendo la retribuzione aggiuntiva fino al

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

rilascio del parere da parte di ANAC e, in caso di mancata risposta, fino al prossimo 30 settembre.

Il Presidente informa da ultimo che è pervenuto in data 14.6.2018, il Decreto della Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti di acquisizione di documentazione ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, in ordine ai rilievi di cui ai nn. 11 e 14 della relazione ispettiva, al fine di meglio chiarire i fatti, così come rappresentati nella verifica ispettiva e le eventuali responsabilità per le ipotesi potenzialmente dannose segnalate.

In risposta al suddetto decreto, l'Ente ha inviato la documentazione richiesta con lettera prot. n. 25240 in data 2 luglio 2018.

Il Presidente informa di aver incaricato il dr Antonio d'Azzeo di formulare al legale di fiducia avv. Domenico Bezzi un quesito circa i termini tecnici prospettabili per questa Camera di Commercio nella procedura avviata dalla Procura della Corte dei Conti, con le diverse ipotesi di opzione e se - ed in che misura - questo Ente debba, allo stato attuale, adottare atti propri ed autonomi.

A tal richiesta, formulata con nota del 10.7.2018 prot. n. 26203, il legale di fiducia ha risposto con proprio parere del 12.7.2018, prot. n. 26564 del 13.7.2018, da cui emergono in sintesi le seguenti considerazioni:

- considerato che non è ancora pervenuto alla Camera di Commercio alcun invito a dedurre da parte della Procura della Corte dei Conti, è impossibile comprendere con sufficiente precisione l'effettiva sussistenza di un danno erariale, oltre che la sua misura e le ragioni per le quali esso sarebbe imputabile a questa Camera di Commercio;

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

- ad oggi non è giuridicamente imposto che la Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale adottino propri atti autonomi rispetto alle risultanze rilevate dal MEF, né nel senso di adottare una posizione formale rispetto alle risultanze rilevate dal MEF, né nel senso di provvedere alla messa in mora dei soggetti che hanno percepito i compensi e le retribuzioni oggetto della relazione del MEF;

- è opportuno, in via precauzionale, procedere comunque alla messa in mora del soggetto che ha percepito i compensi e le retribuzioni oggetto della relazione del MEF, onde interrompere la prescrizione del diritto della Camera di Commercio e della propria Azienda Speciale ad una futura ed eventuale azione di risarcimento del danno (per esempio, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.) nei confronti del soggetto a carico del quale verrà accertata la sussistenza di un'effettiva responsabilità per danno erariale;

- risulta più conveniente non far seguire alcuna azione giudiziale, che in ogni caso si sovrapporrebbe con quella già avviata presso la Corte dei Conti, ma attendere la definizione del procedimento avviato con la segnalazione del MEF, rinviando a tale momento la valutazione circa l'eventuale migliore azione da intraprendere a tutela dei propri diritti;

- l'adozione di qualsivoglia posizione formale sul punto prima della ricezione del citato avviso di addebito, cioè prima che venga definito in maniera sufficientemente precisa oltre che il fatto generatore di un danno erariale (che a tutt'oggi è comunque ancora ipotetico), anche il contributo causale eventualmente imputabile alla Camera di Commercio e ai soggetti/organi ad essa riconducibile o alla propria Azienda Speciale, potrebbe compromettere le difese da svolgere, eventualmente, in sede di replica all'invito a dedurre.

Il Presidente ricorda che gli uffici competenti camerali e dell'Azienda Speciale hanno elaborato nel frattempo i prospetti di calcolo riportanti - per ogni posizione oggetto

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

di valutazione dell'ispezione MEF non considerata conclusa, specificatamente ai punti 1 lett. b), c) e d), 6 e 14 - i dati riferiti alle somme erogate al lordo ed al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, suddivisi per periodo di erogazione, con l'indicazione dei termini prescrizionali quinquennali per danno erariale e decennali ordinari.

Entra l'avv. Domenico Bezzi, invitato ad intervenire all'odierna seduta della Giunta, per argomentare sostanzialmente tre dei punti dell'ispezione ministeriale del 2016 che si ritengono ancora aperti, al fine di avere elementi con cui poi procedere e, visto il parere, per avere suggerimenti per un percorso che sia il più tutelante per quello che è il compito di amministratori della Camera di Commercio.

Al termine dell'esposizione, l'avv. Domenico Bezzi si allontana dall'Aula.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito dal Presidente;

preso atto del parere del legale dell'Ente pervenuto in data 13.7.2018, prot. n. 26564, che si allega;

udita la relazione dell'avv. Domenico Bezzi e gli interventi nel corso della seduta, come da verbale allegato al presente provvedimento;

visti gli atti relativi alla verifica ispettiva;

preso atto delle azioni già realizzate per concludere il procedimento amministrativo;

visti gli atti citati in premessa;

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

visto il verbale dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale n. 5 del 9.7.2018;

ricordato che, secondo le previsioni statutarie, la Giunta Camerale è tenuta ad assicurare il raccordo dell'Azienda Speciale con la Camera di Commercio, esercitando la vigilanza sulla gestione dell'Azienda Speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso i rappresentanti camerale nell'organo di amministrazione aziendale, al fine di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo relative all'organismo partecipato;

assentatisi dall'Aula, relativamente al deliberato punto g), i componenti sigg. Bortolo Agliardi e Carlo Massoletti, sussistendo motivi di incompatibilità;

con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di prendere atto del superamento dei rilievi a seguito delle controdeduzioni prodotte dall'Ente, e precisamente ai **punti 1 sub a), 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16 e 18**, per i quali non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento ulteriore;
- b) di prendere atto che la questione relativa al **punto 2** è stata trattata a livello di sistema camerale, attraverso l'individuazione puntuale delle classi di complessità, nelle quali inquadrare correttamente l'Ente camerale, al fine di determinare il valore economico della retribuzione di posizione della dirigenza camerale, come da delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 99 del 27.11.2013, trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato, allo scopo

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

di pervenire ad una condivisione del percorso, demandando al Collegio dei Revisori dei Conti camerale la verifica della concreta applicazione dei suddetti criteri al caso di specie;

- c) di prendere atto che l'Ispettorato del MEF ha ritenuto superato il rilievo al **punto 7**, accogliendo la rivendicazione di questa Camera di Commercio sulla legittimità del contributo camerale alla Cassa Mutua e sull'obbligo del mero ricalcolo del contributo erogato negli anni 2011-2015, sulla base dell'importo stabilito dal MISE con circolare 3381/c del 1995, e di disporre il recupero della maggiore differenza stanziata in quegli anni, pari a € 59.145,68, a valere sulle somme a debito degli anni 2016 e 2017 a favore della Cassa Mutua camerale, per le quali, fino allo stato attuale, era stata sospesa in via cautelare l'erogazione;
- d) di prendere atto del superamento delle residue criticità, di cui ai **punti 9, 10, 12 e 13**, a seguito della verifica da parte dei competenti organi di controllo, condotta in data 10 luglio u.s. dal Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di Commercio;
- e) in particolare, per effetto della verifica di cui al precedente punto d):
 - e.1) di dare mandato al Segretario Generale, in attuazione degli esiti del rilievo di cui al **punto 10**, di procedere al recupero della somma di € 19.336,56, nell'ambito della sessione negoziale dell'anno 2018;
 - e.2) di dare mandato al Segretario Generale, in attuazione degli esiti del rilievo di cui al **punto 12**, di procedere al recupero della somma di € 169.930,21, trattenendo tale importo nell'ambito delle successive sessioni negoziali, dandone atto nei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti relativi alla

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

certificazione dei fondi delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

- f) con riguardo al rilievo di cui al **punto 17**, di attendere gli esiti della procedura per la cessione delle quote detenute nel Fondo di investimento, ex D.Lgs. 175/2016 e 219/2016, nonché gli effettivi recuperi dei successivi rimborsi, fino a completamento della dismissione in atto;
- g) con riguardo ai rilievi di cui al **punto 1 sub b), c) e d)**, di adottare i criteri enunciati nel parere del legale dell'Ente, dando mandato al Presidente della Camera di Commercio ed alla Presidente di Pro Brixia, ciascuno per la propria competenza, di inviare le risultanze conclusive della verifica ispettiva del MEF, comunicando i nuovi importi secondo i prospetti di calcolo ridefiniti dagli uffici competenti camerali e dell'Azienda Speciale alla luce delle risultanze ispettive, confermando l'interruzione della prescrizione e mettendo in mora i percipienti;
- h) con riguardo al rilievo di cui al **punto 6**, di adottare i criteri enunciati nel parere del legale dell'Ente:
 - h.1) dando mandato alla Presidente di Pro Brixia di mettere in mora i percipienti, inviando loro le risultanze conclusive della verifica ispettiva del MEF;
 - h.2) procedendo, in attuazione delle risultanze conclusive del MEF, ad una verifica per accertare, anche ex post, sulla base delle norme e dei principi al tempo sussistenti, l'esclusione di situazioni concrete di commistione tra soggetti controllati e controllori;
- i) di proseguire il rapporto con il Direttore ed il Vicedirettore di Pro Brixia sino al 30.9.2018, in attesa dell'esito della risposta alla richiesta di parere all'ANAC, inviata il 5.7.2018, con sospensione cautelare

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

della relativa retribuzione;

- j) di dare mandato al Collegio dei Revisori dei Conti di procedere alla verifica della regolarità retributiva in essere delle posizioni organizzative assegnate al geom. Marco Mosca ed alla dr.ssa Maria Emma Sacco;
- k) con riguardo al rilievo di cui al **punto 14**, di adottare i criteri formulati nel parere del legale dell'Ente, dando mandato al Presidente della Camera di Commercio ed alla Presidente di Pro Brixia, ciascuno per la propria competenza, di inviare le risultanze conclusive della verifica ispettiva del MEF, comunicando i nuovi importi secondo i prospetti di calcolo ridefiniti dagli uffici competenti camerale e dell'Azienda Speciale alla luce delle risultanze ispettive, confermando l'interruzione della prescrizione e mettendo in mora il percipiente e rinviando l'adozione di ulteriori provvedimenti al termine della vertenza avanti la competente Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia;
- l) con riferimento al **punto 1, sub b), c) e d)**, al **punto 6** ed al **punto 14** della verifica ispettiva, di dare mandato al Presidente della Camera di Commercio ed alla Presidente di Pro Brixia, ciascuno per la propria competenza, di richiedere la restituzione agli enti competenti delle somme versate a titolo previdenziale e fiscale;
- m) con riferimento al **punto 1, sub b), c) e d)**, al **punto 6** ed al **punto 14** della verifica ispettiva, di dare mandato al Presidente della Camera di Commercio di incaricare un avvocato amministrativista, cui chiedere un parere *pro veritate* in ordine alla verifica di legittimità dei provvedimenti presupposti delle erogazioni;
- n) di inviare la presente deliberazione al Ministero dello

Verbale n. 7 del 16 luglio 2018

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Sviluppo Economico, quale Ente vigilante.

**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Dr Antonio d'Azzeo)**

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 71 del 16 luglio 2018

*Riunione di Giunta
CCIAA Brescia - 16 Luglio 2018*

Il Presidente ricorda che è stato chiesto all'avvocato Bezzi un parere, che è agli atti, ed informa di averlo invitato ad intervenire all'odierna seduta della Giunta per argomentare sostanzialmente i tre punti aperti dell'ispezione ministeriale del 2016, al fine di avere elementi con cui poi procedere e, visto il parere, per avere suggerimenti per un percorso che sia il più tutelante per quello che è il compito di amministratori della Camera di Commercio.

L'avvocato Bezzi introduce l'argomento, ricordando che il MEF formulava nel corso delle sue attività ispettive una serie di rilievi, tra gli altri, quelli relativi ad esborsi ora ad amministratori, ora a dipendenti, sia da parte della Camera di Commercio che della propria Azienda Speciale Pro Brixia, esborsi che sono relativi, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in particolare, a prestazioni lavorative svolte presso l'Azienda Speciale.

Chiarisce che l'opinione del MEF in questo momento non ha nessun effetto giuridico dirimente e cogente nei confronti della Camera di Commercio: ossia dalla segnalazione e dalla relazione conclusiva del MEF non scatta nessun obbligo giuridico in capo alla Camera di Commercio nel senso di dover azionare conformemente al parere del MEF.

Il parere del MEF è una sollecitazione, che si articola in due profili: quello di inviare gli atti alla Corte dei Conti, perché la stessa, fatto il debito approfondimento, confermi o meno quella che è l'opinione espressa dal MEF in questa relazione; l'altro, di invitare la stessa Camera di Commercio e gli enti perché apprestino quantomeno una prima misura cautelativa, a tutela ed a presidio dell'esborso pubblico eventualmente maturato nel pregresso periodo, a cui fa riferimento il MEF e che pare sostanzialmente un suggerimento di messa in mora.

La messa in mora non corrisponde a nessun obbligo di azionare giuridicamente e processualmente la questione.

In questo momento è la Procura della Corte dei Conti che sta gestendo l'approfondimento e possono esserci diversi esiti: la Procura della Corte dei Conti può archiviarlo o, se l'acquisizione documentale che ha già ottenuto sortisce un procedimento, che tendenzialmente si concretizza, come primo passo, in un invito a dedurre, ci può essere un invito a dedurre rivolto ai soggetti che per la Procura della Corte dei Conti hanno cagionato l'esborso di somme contrariamente alle regole erariali.

Evidentemente non stiamo parlando dei percepenti, stiamo parlando dei soggetti che hanno causato l'esborso e, quindi,

tendenzialmente, ove ci siano organi collegiali o organi monocratici che abbiano disposto o cagionato o predeterminato l'ipotesi dell'esborso, di questi soggetti.

L'invito a dedurre è rivolto a questi soggetti affinché in un termine, che tendenzialmente la legge contabile dà dai 30 ai 45 giorni, essi possano produrre delle proprie osservazioni.

La Procura regionale della Corte dei Conti instruirà questo procedimento o disporrà l'archiviazione, qualora convinta e persuasa delle ragioni dedotte dai destinatari dell'invito a dedurre, oppure rinvierà a giudizio, con un atto di citazione, a seguito del quale si determinerà un normale procedimento contabile, con un giudizio che finisce con una sentenza di primo grado della Corte dei Conti, con la possibilità di un secondo grado, sulla base dell'interesse della parti ad impugnare.

L'avvocato Bezzi sottolinea che l'apertura del procedimento contabile, che è in questo momento avviato in via istruttoria con l'acquisizione dei documenti, non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione quinquennale ai fini del danno erariale. Il primo atto interruttivo della prescrizione ai fini del danno erariale lo si ha con l'invito a dedurre.

Se anche non esistesse la Corte dei Conti, la Camera di Commercio, come Pubblica Amministrazione, in ogni momento ha il diritto/dovere, ed interesse certamente, a verificare la legittimità del proprio agire amministrativo.

A prescindere dall'intervento di un organo di giustizia, un'Amministrazione ha il potere e dovere di intervenire in autotutela, laddove accerti che sono stati emanati illegittimamente una serie di atti amministrativi.

Quando l'amministrazione si accorge di aver erogato illegittimamente delle risorse, il suo primo intento è di recuperarle e, se le risorse sono state liquidate in forza di un'attività materiale della Pubblica Amministrazione, la stessa, nel momento in cui ravvisa di avere illegittimamente erogato delle risorse, agirà con un'azione di arricchimento ingiustificato ex articolo 2041, 2033 e 2034 del codice civile, con una prescrizione che in questo caso è decennale.

Ma ciò in caso di un'attività di esborso materiale. Nel caso in esame, almeno da una prima lettura degli atti, non si è in presenza di un'attività di esborso materiale, ma piuttosto di un'attività di pagamento, derivata dall'approvazione di una serie di provvedimenti amministrativi, ora di natura regolamentare, ora di natura provvedimentoale diretta, che consentono di agire per il recupero solo una volta rimossa la causa di illegittimità. Infatti, se si procede nei confronti dei soggetti percettori per un esborso ritenuto illegittimo, non si può agire nel giudizio civile fin tanto che, all'interno dell'Ente, non sia stato rimosso l'atto amministrativo illegittimo; il che significa che, prima di poter agire, si deve intervenire, annullando il regolamento che ha dato origine ai pagamenti o i provvedimenti

amministrativi che, a loro volta, hanno dato origine a dei contratti e, quindi, per effetto di essi, ai pagamenti.

L'avvocato chiarisce che l'intervento in autotutela è pregiudiziale a qualsiasi attività di recupero del credito: quindi, questo significa che ci vuole altro rispetto alla messa in mora, laddove si ritenga che l'attività di pagamento sia stata illegittima; si devono adottare atti provvedimenti, uguali e contrari, principio del "*contrarius actus*", con i quali si annulla il regolamento e/o i provvedimenti. Ovviamente, l'annullamento di un regolamento o di un provvedimento consente ai soggetti destinatari di un annullamento lesivo la possibilità di impugnativa al TAR, sostenendo la tesi che l'atto di annullamento non sia legittimo.

Spiega ulteriormente che, laddove una Giunta camerale annullasse un proprio regolamento e l'atto di annullamento fosse impugnato, ma, comunque, la Giunta procedesse per il recupero del credito, in caso di richiesta di annullamento da parte del percettore dell'atto amministrativo assunto in autotutela, si avrebbe automaticamente la sospensione pregiudiziale del giudizio civile, perché il giudizio civile dipenderebbe dalla legittimità del provvedimento a monte, che è *sub iudice*, ossia sottoposto ad un altro giudice.

Precisa infatti che, se è vero che il giudice ordinario, in teoria, può disapplicare gli atti amministrativi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che può disapplicare gli atti amministrativi se le parti sono private, mai quando una parte è l'amministrazione, perché se l'amministrazione, che ha emanato l'atto, ne chiedesse la disapplicazione in quanto illegittimo, il giudice ordinario chiederebbe fosse annullato in autotutela; se invece ne chiedesse la disapplicazione il soggetto destinatario, che avrebbe dovuto impugnarlo, il giudice ordinario eccederebbe la competenza del TAR all'annullamento.

L'avvocato considera che la materia è tutt'altro che chiara, perché il problema della conflittualità tra azione civile ed azione contabile è un problema non di poco conto, su cui ci si misura tutti i giorni e le sentenze spesso dicono cose diverse. Ribadisce che la Giunta è nel pieno diritto di valutare se l'attività amministrativa, da cui hanno tratto causa ed effetto i pagamenti, sia legittima o illegittima.

Dalla lettura degli atti elaborati in controdeduzione al MEF sembra di capire che l'Ente consideri la propria attività come legittima.

L'avvocato ritiene pertanto di non dover entrare nel merito dei rilievi, ma, piuttosto, suggerisce di incaricare un avvocato amministrativista, che valuti la legittimità dell'attività amministrativa svolta. Questo perché, se si ha la ragionevole sicurezza che il regolamento/provvedimento è illegittimo, non si può procedere direttamente al recupero, perché prima si deve rimuovere l'ostacolo che si frappone a questo recupero, cioè l'annullamento dell'atto amministrativo

per illegittimità. Infatti, se si perseguisse un'azione di recupero del credito nei confronti di un soggetto beneficiario, che si difendesse in giudizio sostenendo che c'è un atto amministrativo a monte non annullato, che consentiva di percepire la somma, l'azione civile finirebbe con un esito non favorevole per l'Ente.

Laddove, invece, si annullassero gli atti amministrativi, da cui hanno sortito effetto i pagamenti e questo atto di autotutela o non fosse impugnato oppure l'esito dell'impugnativa fosse favorevole alla pubblica amministrazione, in quel caso si aprirebbe una strada agevole per il recupero giudiziale in sede civile del credito.

L'avvocato considera che non è così facile dimostrare l'illegittimità di un'attività quando trova riferimento nei regolamenti e rileva che l'annullamento in autotutela è un potere che l'amministrazione non può esercitare incondizionatamente, in quanto la possibilità di andare a verificare la legittimità degli atti incontra un limite temporale.

Il sistema giuridico infatti non potrebbe reggere un'autotutela a vita: per fortuna il diritto è governato da un principio di certezza e la certezza è data dalla prescrizione, da un lato, e dalla decadenza delle possibilità di azioni, dall'altro. Ricorda, per esempio, che si deve impugnare un provvedimento amministrativo entro 60 giorni al TAR, per non consentire di andare, dopo cinque anni, a vedere se un'attività amministrativa è stata legittima o meno, perché da quella attività è nata una serie di posizioni in buona fede legittime: è la teoria diritti quesiti, di cui oggi si discute ed in ordine alla quale la Corte Costituzionale ha confermato più volte la propria posizione.

L'esercizio dell'autotutela, ossia la possibilità di andare a verificare la legittimità degli atti, incontra un limite temporale: secondo l'articolo 21 nonies della legge 241/90 entro 18 mesi spira la possibilità di intervenire, perché c'è un problema di diritto acquisito e non si può pensare che tutto sia irrimediabilmente assoggettato ad una revisione.

Un altro requisito per poter esercitare l'autotutela è l'interesse concreto attuale, e questo credo che sia *in re ipsa*: nel momento in cui si accerta che ci sono delle somme erogate indebitamente, è chiaro che c'è un interesse ad intervenire per recuperarle, un interesse erariale di rango costituzionale.

L'avvocato precisa poi che l'esercizio dell'autotutela espone l'Ente ad uno scontro con i destinatari, per il suo effetto *ex tunc* (ossia elimina l'atto dalla sua adozione), mentre diverso è l'esercizio del potere di revoca per ragioni di opportunità, che invece ha effetto *ex nunc* (ossia elimina l'atto da ora).

In chiusura: se l'Ente intende recuperare i pagamenti nei confronti dei percettori, che non avrebbero dovuto percepirli, si pone una serie di questioni: prima di tutto occorre rimuovere l'atto amministrativo che vi ha dato effetto; senza

la rimozione dell'atto amministrativo l'Ente non può intervenire, perché l'azione di recupero dell'arricchimento ingiustificato sarebbe fermata e neutralizzata dal percipiente, che potrebbe addurre il fatto che non si è trattato di un errore materiale, ma che era frutto dell'esecuzione di un provvedimento o di un regolamento amministrativo che disponeva di farlo.

L'avvocato suggerisce quindi di incaricare un buon avvocato amministrativista per chiedergli un parere sulla legittimità degli atti, sulla scorta dei quali sono avvenuti i pagamenti, domandando se erano illegittimi all'origine o se lo sono diventati successivamente. La risposta del legale darà la possibilità, sulla scorta di questa griglia, di valutare se annullare gli atti ed avviare le azioni di recupero.

Perché mettere in mora i percipienti? Se anche non ci fosse l'azione istruttoria della Corte dei Conti, l'Ente dovrebbe comunque presidiare la legalità dell'azione amministrativa: il dovere del buon amministratore è applicare la legge, perché il principio di legalità è immanente nell'amministratore pubblico, articolo 97 della Costituzione. L'Ente, al di là del fatto che annulli l'atto, nel momento in cui avviasse l'azione civile risarcitoria, dovrebbe esporre alla Corte dei conti l'illecito contabile. La Corte dei conti avrebbe competenza sui primi cinque anni, perché la giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale è esclusiva ed è un altro giudice.

Il giudice amministrativo potrebbe dire se è legittimo o non legittimo avere annullato i vecchi regolamenti ed i vecchi provvedimenti. La Corte dei conti direbbe che è contabilmente legittimo o non legittima l'operazione di erogazione di risorse pubbliche nell'ultimo quinquennio decorrente dall'invito a dedurre, che la Corte dei conti farà o potrà fare a seguito degli approfondimenti che sta facendo.

Nel caso in cui ci fosse anche l'intervento in autotutela, il procedimento pendente in Corte dei conti sarebbe un'eccezione che paralizzerebbe l'azione civile di recupero, almeno dal primo al quinto anno.

L'avvocato prosegue la propria relazione suggerendo di non avviare alcuna azione giudiziaria e di fare una diffida e messa in mora, che integri quanto fatto precedentemente, specificando la messa in mora perché il MEF prende una posizione, che non è una posizione vincolante o cogente, ossia non obbliga, ma suggerisce: tant'è vero che il MEF non dispone di recuperare gli importi, ma invita la Corte dei conti a valutare e, finché la Corte non si pronuncerà, sarà difficile avere un profilo del genere.

Interviene il dr d'Azzeo, Vicario del Segretario Generale verbalizzante, precisando che è già stato adottato un atto interruttivo dei termini.

L'avvocato Bezzi ribadisce che bisogna fare una messa in mora rivolta ai percipienti, con l'intimazione di un termine di

pagamento che, in sé, è irrilevante, perché poi non può essere azionato. L'atto interruttivo dei termini, è vero, c'è stato, ma non non c'è stata la messa in mora; la messa in mora significa: pagami questo importo entro 30/45 giorni; qualsiasi termine dato tuttavia sarà irrilevante, perché non è azionabile.

Il percipiente può rispondere o non rispondere. Fossi il legale del percipiente - prosegue l'avv. Bezzi - qualcosa risponderci, dato che è opportuno che si possano già anche prevedere quelle che sono le mosse e le strategie che può seguire un soggetto percettore in buona fede, che ritenga di essere in buona fede. Occorre cioè prevedere le mosse della controparte. Il percettore potrebbe sostenere di aver percepito queste somme, avendo lavorato o fornendo una specifica prestazione: il percettore sosterrrebbe quindi di aver svolto l'incarico e, se anche l'Ente sostenesse che l'affidamento è nullo, c'è una clausola del 2126 del codice civile, che dice chiaramente che chi lavora viene retribuito anche se il contratto di assunzione o di incarico era nullo.

In realtà i destinatari della messa in mora difficilmente pagheranno: prima di tutto perché ecciperanno di aver lavorato e poi perché attenderanno il procedimento contabile. Ma il problema è che la Corte dei Conti non si rivolgerà mai nei confronti di coloro che hanno percepito i compensi, ma nei confronti di coloro che l'hanno approvato.

Le Giunte Camerali, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, dunque, non i percettori; i percettori si salveranno perché avranno da dimostrare davanti al giudice del lavoro di aver lavorato ed il giudice, nel momento in cui sarà dimostrato che questo soggetto ha effettuato la prestazione, gliela riconoscerà, forse in diminuzione perché nel 2126 C.C. la prestazione lavorativa può avere una quotazione differente, anche inferiore a quella che era stata pattuita e contrattualizzata.

Quindi, in realtà, l'Ente fa una messa in mora a tutti gli effetti, ma, in realtà, i destinatari delle richieste non sono i percettori ma sono coloro che hanno approvato una cattiva erogazione delle risorse pubbliche.

Di quelli, però, se ne occuperà la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti si occupa di chi ha approvato i provvedimenti.

La Corte dei Conti non cita mai in giudizio il soggetto beneficiario: infatti, il soggetto beneficiario e colui che ha cagionato l'illecito contabile sono due posizioni giuridiche completamente differenti.

Quindi il quadro deve essere ben chiaro e, proprio se è ben chiaro, il suggerimento è, oggi come oggi, di non avviare alcuna azione, attendere l'esito del giudice contabile o, quantomeno, fare un approfondimento, diretto a verificare se ci sono i presupposti per annullare gli atti amministrativi dai quali è derivato l'esborso.

L'avv. Bezzi a domanda ribadisce il suggerimento di integrare con la messa in mora la prescrizione, senza un'azione

giudiziaria. La messa in mora in questa situazione è prudente e cautelativa, conferma l'interruzione della prescrizione e dà un termine per il pagamento. Anche se il percettore destinatario non risponde, non è che questo determina silenzio-assenso rispetto a quello che gli viene richiesto. Naturalmente lui misurerà la bontà o meno dei suoi diritti laddove fosse evocato in giudizio, ma questo è un altro discorso

Il Presidente interviene per chiarire che in questo momento la domanda che viene posta come amministratori è: cosa bisogna fare a tutela del nostro operato in base a quello che abbiamo ricevuto oggi? Rileva come ciò emerga dal confronto fatto con i Revisori della Camera di Commercio e con quanto gli amministratori dell'Azienda Speciale hanno ricevuto come indicazione dai loro revisori.

Quindi si sta cercando di mettere insieme un'azione che sia di tutela del nostro compito e trovare qual è il punto che non ci lasci scoperti per una responsabilità di omissione. Rileva il bisogno di capire effettivamente, siccome ci sono già state anche delle sollecitazioni, in particolar modo dall'Azienda Speciale, che è quella più coinvolta in prima linea in questa azione, come ci si debba comportare, perché l'obiettivo sarebbe di operare in una maniera univoca, non è che siamo degli enti separati, siamo un unico ente e quindi vogliamo trovare una soluzione unitaria e ragionevole.

L'avv. Bezzi riassume, scusandosi per l'esposizione, che forse non è stata chiarissima, i suggerimenti che ritiene di formulare all'Ente: integrare la precedente interruzione della prescrizione con una messa in mora, che pacifichi anche sotto il profilo della specifica degli importi di cui si sta parlando, sospendendo poi qualsiasi azione per le problematiche processuali che ha dedotto prima.

Il secondo suggerimento è: dato che non si sta parlando di un esborso di denaro pubblico, derivante da una mera attività materiale, ma derivante da un'attività amministrativa, che ha dato origine ai pagamenti, si deve investigare sulla legittimità dell'attività amministrativa e sulla possibilità, una volta accertata l'illegittimità, di poterla azionare nel ripristino della legalità formale.

Occorre verificare se quegli atti erano legittimi e se, una volta dimostrata l'illegittimità, valga la pena di andare ad annullarli, perché, naturalmente, se non vale la pena annullarli, perché rischiano di essere censurati, il problema può essere maggiore e, una volta comunque annullati, questo potrà dare la stura per azioni, sulle quali peraltro è pendente un profilo contabile.

Rispondendo ad una richiesta di precisazione sulla verifica di idoneità delle delibere, l'avv. Bezzi rimanda alle proprie argomentazioni precedenti: pur in assenza di un'azione della Corte dei Conti, l'Ente può e deve andare a vedere la

legittimità degli atti amministrativi, sempre ed in ogni momento. È chiaro che poi, come sempre in natura, ad ogni azione corrisponde una reazione.

Ribadisce l'opportunità di incaricare un legale amministrativista per verificare la legittimità degli atti presupposti dei pagamenti effettuati. Può anche darsi che fossero legittimi fino a quando è arrivata una legge o una circolare o qualcosa, che avrebbe dovuto imporre all'Amministrazione di rivedere una scelta amministrativa, magari originariamente legittima, ma sopravveniente.

A parere dell'avvocato, il MEF per il momento fa una valutazione che parte da un concetto abbastanza noto e corretto dell'onnicomprensività delle prestazioni, per cui il dipendente deve svolgere tutte le prestazioni che sono connesse all'incarico; però rileva anche che forse il dipendente camerale nel contratto di lavoro l'incarico non ce l'ha: non è così netto che il principio di onnicomprensività si applichi alla fattispecie.

Il MEF sostiene quella tesi, ma non richiama una sufficienza di norme - le leggi di stabilità dello Stato pretendevano che nei Consigli d'Amministrazione delle partecipate ci fossero prevalentemente funzionari pubblici - quindi quando un certo passaggio del MEF dice che c'è un problema di chi fa il controllato ed il controllore, va rilevato che è il legislatore che ha portato spesso alla coincidenza di controllato e controllore, pretendendo che il Consiglio d'Amministrazione delle società a partecipazione pubblica avessero prioritariamente i funzionari.

E se è stato fatto per risparmiare sul gettone di presenza, il profilo del controllore e controllato non c'entra nulla con la fattispecie.

Altro è il problema del fatto che l'Ente mettesse un proprio funzionario in un'Azienda Speciale: è sostenibile che debba operare gratis nell'orario di lavoro, in quanto è retribuito con la sua spettanza; però, se il suo contratto di lavoro non prevede che è dipendente, oltre che della Camera di Commercio, anche dell'Azienda Speciale, e magari queste prestazioni vengono fatte al di fuori dell'orario di lavoro, qualche dubbio va posto.

Non ci sono dubbi avanti al giudice del lavoro: con il 2126 l'azione di recupero nei confronti del dipendente verrebbe neutralizzata, non solo perché c'è un problema contabile, un problema amministrativo a monte, ma probabilmente c'è anche un problema di competenza avanti il giudice del lavoro.

Il dr. D'Azzeo precisa che la Corte dei Conti andrà a vedere se gli atti sono legittimi e, se non sono legittimi, chiederà i danni agli amministratori che hanno posto in essere gli atti. La preoccupazione di questa Amministrazione è dimostrare che chi ha adottato gli atti al tempo li ha adottati sempre in modo trasparente, alla luce del sole, sottoponendoli al controllo di chi li doveva controllare a quel momento e

seguendo le istruzioni che gli venivano da Unioncamere, piuttosto che dal Ministero piuttosto che da altri soggetti.

L'avv. Bezzi precisa che c'è un punto centrale da sottoporre all'attenzione della Giunta: la Corte dei Conti si disinteressa della legittimità degli atti amministrativi, nel senso che la Corte dei Conti non annulla gli atti amministrativi, ma fa una valutazione in cui dice: questi atti avrebbero dovuto non essere fatti, quindi c'è un danno erariale per un esborso che non si sarebbe dovuto compiere. E su quello c'è poco da dire, nel senso che per la Corte dei Conti non rileva l'esame comparativo del beneficio per l'Ente. L'inerzia degli amministratori nel caso specifico in esame non è penalizzata con la messa in mora e la conferma dell'interruzione della prescrizione, che si traducono in una PEC che parte e lì rimane.

Un profilo di valutazione in senso positivo della legittimità degli atti, peraltro, l'Ente se lo è già fatto al proprio interno, come emerge dalle controdeduzioni al MEF, ma sono sempre valutazioni interne.

Se l'Ente vuole togliersi un dubbio, chiede un parere *pro veritate* e lo terrà a disposizione, perché, anche se il parere sostenesse che l'atto oggetto dell'esame legale è illegittimo, sapendo che è pendente il procedimento contabile, attenderà l'esito di quello, prima di procedere per tutte le eccezioni, che, strada facendo, il percettore porrà.

Si deve aver ben chiaro che difficilmente si potrà ricavare qualcosa dal percettore, in particolare se dipendente, perché già sull'amministratore qualche perplessità c'è, non è coperto dal 2126 codice civile, per essere chiaro, l'amministratore.

L'obiettivo finale è il recupero di un danno erariale: però si deve sapere che il destinatario che dovrà restituirlo molto probabilmente non è colui che ne ha goduto ma quello che l'ha autorizzato.

La dr.ssa Germanò precisa che la richiesta di documentazione riguarda solo un punto della verifica ispettiva, non riguarda gli altri punti.

L'avv. Bezzi ribadisce che se sussiste il legittimo sospetto che c'è un'attività non legittima, occorre andare ad esaminarla: però l'esame deve portare o alla conferma o alla rimozione di quell'attività amministrativa.

Il consigliere Massoletti formula tre quesiti. Uno riguarda il tema della legittimità degli atti. Risulta che questi atti specifici siano già stati verificati da una precedente ispezione del MEF, che c'è stata una decina di anni fa grosso modo, o meglio: una decina di anni prima dell'ultima, e niente è stato sollevato, ragione per cui viene da dire: come fa questo ispettore a sostenere che era illegittima una cosa che

era già stata verificata da un altro ispettore precedentemente?

Il secondo quesito riguarda il tema della decorrenza dei termini, perché si è parlato di 18 mesi e qui si parla di provvedimenti che sono stati presi molti anni fa, non 18 mesi fa, perciò si sta parlando di provvedimenti veramente un po' datati.

Il terzo tema riguarda gli organi che hanno provocato l'esborso verso i percepienti. Qui abbiamo tre livelli di organi, abbiamo un Consiglio di Amministrazione, una Giunta camerale ed un Consiglio della Camera di Commercio. Questi tre organismi sono tutti e tre coinvolti, ce n'è uno che è coinvolto e gli altri due no o ce ne sono tre?

Risponde l'avv. Bezzi, partendo a ritroso rispetto all'ordine delle domande poste. Riguardo all'ultima, praticamente ogni organo è coinvolto, se ha approvato uno degli atti amministrativi di cui stiamo discutendo; quindi, evidentemente, solo i componenti dell'organo che ha approvato l'atto illegittimo possono essere chiamati. Non c'è una responsabilità collettiva di tutta l'organizzazione camerale per fatti che sono riferibili solo ad un segmento di quell'organizzazione, che sia la Giunta o il Consiglio d'Amministrazione di Pro Brixia.

Seconda domanda: il tema dei 18 mesi è un problema rilevantissimo, cioè la certezza del diritto esige che, dopo un po', si debbano riempire le "buche" degli errori e sappiamo che gli atti amministrativi hanno una possibilità di tutela molto breve, 60 giorni al TAR o 120 con rito avanti il Capo dello Stato. L'autotutela, cioè l'atto amministrativo che non viene annullato dal TAR, ma che l'Ente annulla da sé perché ritiene di aver assunto un atto illegittimo, ha questo termine dei 18 mesi, come previsto dall'art. 21 nonies della 241/1990. Se sono atti datati, nella valutazione generale, in base alla quale alla fine l'Ente dovrà assumere una decisione, l'elemento temporale pare determinante, per non dire dirimente, perché in teoria potrebbe essere rilevato un danno all'erario, che ha comportato meno risorse all'ente, che si cercherà di recuperare a prescindere, ma si deve sapere che cosa poi si troverà di fronte in tema di eccezioni e reazioni. Sulla prima domanda, se l'Ente ha avuto un'ispezione del MEF 10 anni fa, che ha passato al vaglio esattamente tutte le simmetriche posizioni che ora innesame e non ha rilevato niente, perché oggi vengono poste questioni di legittimità? Va rilevato che non c'è un elemento ostativo all'esercizio di un'attività di controllo in astratto, anche per quelle attività che abbiano superato il vaglio. Il punto vero è il tempo entro il quale si esercita il vaglio di legittimità. L'Ente può aver assunto una delibera illegittima, che è stata al tempo verificata dal Collegio dei Revisori, che non ha avuto obiezioni, e su cui l'ispezione MEF non ha al tempo

avuto nulla da dire: in ogni momento l'Amministrazione può andare a verificare e rilevare l'illegittimità.

Il punto è l'elemento temporale entro il quale viene esercitato.

L'avv. Bezzi prosegue formulando un terzo suggerimento alla Camera: se si ritiene illegittimo un atto, a prescindere dal passato, la questione affrontata sia almeno utile per rimuovere gli effetti per il futuro. Se ci sono regolamenti che riconoscono agli amministratori dei compensi, oppure dei regolamenti o degli atti che consentono di incaricare i dipendenti e, oggi come oggi, questi atti sono reputati quantomeno critici sotto il profilo della legalità, è dovere intervenire modificando gli atti amministrativi, togliendo di mezzo quelli illegittimi, riformulando quelli che possono diventare legittimi, tenendo ben chiaro che il principio di onnicomprensività non è un principio in ogni caso, che consenta di far fare ad un dipendente tutto quello che non è strettamente connesso all'esercizio del suo contratto, che è dipendente presso un ente e non presso un altro; oppure si rinegoziano i contratti: l'ente ha il diritto di fare questo, di valutare in termini di risultato, posizione organizzativa: l'ente può fare tutto quello che vuole da qui in avanti per il futuro e, a parer suo, se veramente fosse illegittimo deve essere fatto. Se si ritiene che non sia illegittimo, ma sussiste l'opportunità per cambiarlo, va cambiato.

Rispondendo a richieste di precisazioni, l'avv. Bezzi distingue tra i punti 1, 6 e 14 dell'ispezione, non quanto per l'approfondimento giuridico originario, ma negli effetti delle soluzioni, per le quali verrà adottata la stessa matrice dogmatica. Sulle tre posizioni viene valutata la legittimità o meno degli atti presupposti. Dove ormai non si deve intervenire, non si interviene; dove si deve intervenire in questo modo ci sono due profili di intervento. Per il futuro vale la normale attività amministrativa discrezionale della pubblica amministrazione; per il passato rimanda a quanto detto sopra.

Interviene il consigliere Agliardi, che sottolinea che, se sono arrivate prescrizioni ministeriali nel 2012, quell'atto è da ritenersi non illegittimo fino al 2012, da 2012 in poi non è più stato attuato, perché il regolamento era ben chiaro. Non ritiene che quell'atto debba essere annullato quando dal 2012 non è stato più eseguito, perché si è ritenuto non legittimo proseguire come si proseguiva prima.

L'avv. Bezzi condivide l'opinione. Al legale cui verrebbe affidato l'esame di legalità dovrebbe essere richiesto pure di valutare da che momento è diventato illegittimo il provvedimento, perché, finché era opinabile, ma non ci sono prove di illegittimità, perché - per dire - non c'era una circolare interpretativa chiara e netta sulla questione, è chiaro che la risposta è facile trovarla. Da quando è arrivato

l'input del Ministero la Camera si è adeguata: in quel momento è stata rilevata l'illegittimità, da allora in avanti; oppure, è stato condotto un giudizio di opportunità. Segnala tuttavia come può essere anche che questo ravvedimento, in un certo senso, potrebbe essere letto come quasi a conferma della non correttezza precedente.

Questo deve essere l'effetto di un approfondimento complessivo amministrativo della questione, che tolga tutti i dubbi perché, ovviamente, se la difesa è stata resa all'interno della Camera, è chiaro che è stato un meccanismo a difesa dei propri atti. Però, dato che la situazione, in un certo senso, suscita preoccupazione, invita l'Ente a fare questo passo in più, incaricando un buon amministrativista per verificare se secondo lui se questi atti sono illegittimi.

La dr.ssa Prandini interviene e chiede - seguendo il ragionamento fatto, quindi partendo dal giudizio della Corte dei conti, si diceva che la prescrizione decorre per cinque anni, che precedono l'invito a dedurre - per quello che è successo prima di questi cinque anni chi risponde?

L'avv. Bezzi risponde che per il periodo antecedente i cinque anni non c'è nessun illecito contabile. Può sussistere il profilo civilistico, che però può essere rivolto o nei confronti del percettore, che però ha qualche linea di difesa, come prospettato prima, o nei confronti degli amministratori, che vi hanno dato corso. Naturalmente per gli amministratori non come azione di arricchimento ingiustificato, perché questi non si sono arricchiti, ma come azione ex 2043 codice civile di risarcimento del danno per il quale però dubita che si possa attivare perché la prescrizione di risarcimento del danno è comunque quinquennale.

Agli amministratori che hanno percepito nel decennio degli importi potrebbe essere chiesta la restituzione del percepito dal quinto al decimo anno, con la rimozione dell'atto amministrativo a monte.

Interviene la dr.ssa Prandini, che rileva come la cosa che la preoccupa rispetto alla lettura data è che sicuramente i nostri colleghi che erano seduti in Giunta, in Consiglio, in Consiglio d'amministrazione prima di noi, hanno approvato il provvedimento pensando di essere nel giusto. Il fatto che l'avv. Bezzi oggi dica che, in realtà, chi ha elaborato quei provvedimenti non risponderà, mentre risponderanno gli amministratori che li hanno deliberati, ma che, come me, sono degli imprenditori prestati ad un incarico istituzionale, è un elemento di criticità molto forte anche per quelle che sono le decisioni che in ogni Giunta assumiamo.

L'avv. Bezzi concorda, precisando di seguire circa 150 amministrazioni e rilevando che in Corte dei Conti c'è sempre il Sindaco, anche se il Sindaco non sa di cosa si sta

parlando, perché ha uno stuolo di dirigenti che gli sottopongono gli atti da firmare; la responsabilità dell'amministratore è fuori discussione, la responsabilità di chi ha predisposto gli atti altrettanto, ad esempio, nella espressione di un parere. Per esempio, se la delibera è stata adottata dalla Giunta camerale con il parere favorevole del Segretario Generale della Camera abbiamo almeno un ampliamento della responsabilità. L'amministratore c'è sempre, però, perché il momento costitutivo dal quale discende l'atto è l'approvazione della delibera.

Il dr Gnutti rileva come le somme, in base ai termini prescrizionali per danno erariale presso gli amministratori, sono tutte già prescritte da quanto si legge, in cinque anni, mentre quella di 10 anni, per la quale è già stata mandata la lettera, si è interrotta e ci sono 10 anni. Per i dipendenti, invece, la maggior parte ha ancora una quota non prescritta nei cinque anni.

La dr.ssa Prandini pone un'altra domanda. In realtà, a me sembrava che un giudizio sulla legittimità delle delibere fosse già stato espresso dall'avvocato Tamassia, che infatti aveva consigliato l'interruzione della prescrizione e la spedizione della lettera di messa in mora ancora nel gennaio del 2018. Poi si è invece deciso di fare una comunicazione che interrompesse la prescrizione ma non la messa in mora. Quindi, rispetto ad una verifica che noi possiamo fare rispetto ai pareri già acquisiti, è evidente che c'è il rischio che più avvocati dicano cose diverse rispetto al merito.

Io mi sono tenuta fino ad oggi, quali fonti in base alle quali ho maturato delle posizioni, i rilievi del MEF e le prescrizioni del Collegio dei revisori; per quanto riguarda la verifica, che stiamo appunto portando avanti, il Presidente ha già scritto all'ANAC per chiedere un parere, quindi le situazioni che sono strettamente collegate ai dipendenti.

Risponde l'avv. Bezzi, evidenziando che se la Camera ha già un parere, utilizzi quello. Il parere pro veritate non esime dalla responsabilità di nessuna scelta.

La dr.ssa Prandini precisa che il giudizio del MEF pare non lo considerasse una fonte di legittimità dei compensi e quindi è da verificare.

Risponde l'avv. Bezzi, precisando che il MEF conclude la relazione ispettiva dicendo che l'approfondimento spetterà alla Procura della Corte dei conti. Non conosce cosa abbia scritto il collega e non entra nel merito, ma già un elemento che dice gli atti sono illegittimi c'è. La Camera agisca sulla scorta di quello ed operi di conseguenza.

Però muoversi di conseguenza significa, in ogni caso, integrare quella comunicazione, che non è la comunicazione precedente, che comunque aveva un fine interruttivo della prescrizione, perché oggi definitivamente il MEF si è espresso.

Sulla scorta, adesso, di un parere definitivo del MEF, forse l'opportunità c'è più di prima. Prima si pensava di convincere il MEF, anche se il MEF non è comunque un organo che può, in questa materia, vincolare ad assumere decisioni.

Sottolinea come la propria esposizione sia stata condotta sulla scorta di un'opportunità, perché non riscontra, allo stato, una situazione in termini di dovere giuridico.

Poi è ovvio che l'obbligo giuridico viene fuori se si è certi dell'illegittimità; allora, se si è certi dell'illegittimità, recependo il parere come assolutamente fondato, in teoria il dovere giuridico allora c'è già. Se invece il parere entra in una questione, accessoria a tutta una serie di valutazioni giuridiche, che la Camera ha ritenuto di fare nelle due controdeduzioni al MEF, allora il giudizio del MEF non è uno spartiacque dell'obbligo, ma è uno spartiacque dell'opportunità.

L'ente è costretto, però, a questo punto, dopo aver cercato due volte di convincere il Ministero e non avendo ottenuto un risultato, a mettere in campo l'atto che, come Giunta camerale e come Consiglio di Amministrazione lo salvaguarda. Questo è il presupposto che spinge l'opportunità per l'Ente, e non la cogenza, delle condotte degli amministratori ora.

La cogenza delle condotte deriverà da una sentenza della Corte dei conti, che però deve ancora venire.

Il dr Gnutti interviene precisando che per alcuni dipendenti, per gli anni 2015, 2016, 2017 - è nostra gestione questa - quindi, ancorché fossero decisioni assunte in tempi diversi, noi, di fatto, siamo andati avanti seguendo un modus operandi e, quindi, è necessario un approfondimento esatto della legittimità di queste delibere assunte.

Risponde l'avv. Bezzi, precisando: non solo di legittimità, ma anche di opportunità del mantenimento delle stesse delibere, prescindendo dalla relativa legittimità, essendo necessaria un'attività amministrativa di approfondimento, a prescindere dal merito - legittimo o meno non interessa - per non dover più gestire per il futuro il problema della contestazione della onnicomprensività; per ogni dipendente che verrà assunto dalla Camera di Commercio verrà previsto nel suo mansionario che, se gli tocca, dovrà svolgere anche funzioni a favore dell'Azienda Speciale: se il lavoro lo fa fuori del rapporto di lavoro, gli saranno riconosciuti gli straordinari o la posizione organizzativa o il premio di produttività, nel quadro della contrattazione decentrata, per prevedere un percorso di valorizzazione interno del contratto, rispettoso quindi del principio formale di onnicomprensività. Se non è

previsto nel contratto ma, nel contempo, si pretende che lavori, magari fuori dall'orario di servizio, non è sostenibile.

Il dr Gnutti rileva che, indipendentemente dal punto, ma anche a tutela del nostro operato, tutte queste lettere di messa in mora sono un'attività che fa la struttura o va affidata all'esterno, perché qui c'è una sovrapposizione tra persone che sono coinvolte.

L'avv. Bezzi risponde che ci può essere una Corte dei Conti così insidiosa, che porrebbe la questione di avere incaricato un legale per fare delle diffide e messe in mora che, ovviamente, il legale si fa pagare € 300 cadauno, quando, in realtà, l'ente poteva trovare un soggetto all'interno non coinvolto che le poteva fare.

La dr.ssa Prandini rileva che il parere di Tamassia invitava ad un recupero soltanto degli importi netti dal percettore, mentre invece la parte di differenza tra l'erogato ed il netto si invitava a richiederlo all'ente di previdenza, all'agenzia delle entrate o al Comune o alla regione per quanto riguarda le addizionali.

Questa è una logica che noi abbiamo seguito nel mandare le comunicazioni, però nell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione i Revisori dell'Azienda Speciale hanno invitato invece a riflettere su questo, nel caso del rilievo numero 14, perché, al di là del fatto che gli importi sono stati erogati da Pro Brixia alla Camera di Commercio e la Camera di Commercio al dottor Ziletti, i revisori hanno ritenuto che il dottor Ziletti sia l'effettivo percettore e che, quindi, a loro giudizio, anche l'interruzione della prescrizione, per quanto riguarda gli anni interessati, dovesse essere mossa nei confronti del percettore e non dell'Ente.

L'avv. Bezzi risponde che in teoria i revisori dovrebbero sapere che quello che comunque in questo momento è il montante della situazione previdenziale del dipendente non è assolutamente assicurato che venga erogato nel momento in cui ci sarà la liquidazione. Quindi si può dire che, in questo momento, non li ha percepiti, ma li ha percepiti l'Ente previdenziale nelle casse, ma è una questione squisitamente contabile.

La dr.ssa Prandini evidenzia che nella proposta di delibera, di fatto, la Giunta rinuncerebbe a muovere un'azione per la parte previdenziale.

Risponde l'avv. Bezzi, ritenendo che difficilmente l'ente previdenziale, che pure è il percettore, liquidi qualcosa, ma ancor più difficile è ritenere che quella parte di entrata

previdenzialmente andrà a favore del dipendente, una volta che avrà cessato il suo servizio. Quindi occorre procedere nei confronti dell'ente previdenziale, ma non verso il dipendente, perché lui non si è arricchito in questo momento, l'arricchimento quando andrà in pensione.

La dr.ssa Prandini rileva che nel verbale i Revisori dell'Azienda Speciale per il rilievo 6 in realtà attribuiscono la responsabilità a chi ha firmato i contratti con i dipendenti e non al dipendente e, quindi, noi dovremmo fare una lettera di messa in mora non al dipendente finale, che ha percepito il compenso, eseguendo un compito che gli è stato dato dagli uffici, ma a chi ha firmato la lettera.

L'avv. Bezzi risponde che il vero problema è chi ha approvato atti dai quali è derivato la stipula del contratto; se è un atto che deriva dalla delibera di un organo che decide, il soggetto che deve eseguire questa delibera la prima cosa che fa deve stipulare il contratto, lo stipulatore del contratto, scusate, con tutta l'espressione che non vuole offendere nessuno, è un "utile idiota", cioè è uno che potrebbe essere anche incapace di intendere e volere secondo la legge e quindi è il classico delegato, che è incapace di intendere e volere; la legge fa salvo il contratto se il delegato è capace di intendere e volere. Il problema è il delegante, è il delegante che è l'organo che ha autorizzato a stipulare il contratto con i dipendenti.

Il percettore è il beneficiario ed al beneficiario si possono, una volta rimossa l'illegittimità degli atti amministrativi che hanno dato origine alla percezione del reddito, promuovere tutte le azioni di ingiustificato arricchimento, davanti probabilmente ad un giudice del lavoro; il soggetto si difenderà sostenendo di aver lavorato a seguito della delibera.

Il soggetto che ha approvato non ha percepito e quindi non è destinatario di nessuna azione di arricchimento ingiustificato, ma può essere destinatario di un'azione di illecito contrattuale, ex 2043 CC., avendo cagionato un danno ingiusto all'ente camerale, e qui opera la prescrizione quinquennale. Il problema contabile, ai fini della messa in mora contabile, interessa quelli che, nelle varie giunte o consigli di amministrazione, hanno approvato questi provvedimenti, magari c'era dentro anche qualche funzionario che ha avallato, dato il parere di legittimità, ma non sono i percettori di questo reddito.

Occorre avere chiare queste cose. Sulla legittimità degli atti amministrativi veramente, se c'è già uno screening di legittimità di quegli atti amministrativi, che sia utilizzato, oppure si faccia un approfondimento con un amministrativista.

Il Presidente, riassumendo, informa che la Camera farà un approfondimento con un amministrativista nell'immediato. Però,

dovendo prendere una decisione oggi, viene consigliata l'azione della della messa in mora.

A questo punto occorre arricchire o integrare quello che è l'atto di prescrizione, con una messa in mora ancora di tutti i soggetti cui è stata mandata la lettera, con dei conteggi, che sono stati rifatti in modo preciso, con cui andare a chiedere la restituzione.

L'avv. Bezzi aggiunge che la lettera, ad integrazione della comunicazione precedente, deve riportare, visto che il MEF conferma definitivamente la sua posizione ostativa al riconoscimento di questi compensi, la richiesta di restituzione entro 60 o 90 giorni. Questo serve per interrompere la prescrizione civilisticamente, se si dovesse fare un'azione di recupero. Ai fini contabili non deve preoccupare fino all'invito a dedurre; e quando arriva l'invito a dedurre è stato già fatto tutto.

Con l'invito a dedurre le somme le chiede la Corte dei conti, il soggetto dedurrà; la procura deciderà se rinviare a giudizio. Quindi, quando arriverà l'invito a dedurre a qualcuno, questi metta in mano subito la denuncia di sinistro alla compagnia, perché poi le compagnie fanno presto a sfilarsi. La denuncia alle compagnie va fatta al momento in cui c'è l'invito a dedurre.

Nell'invito a dedurre forse ci sarà qualche precedente amministratore, salvo che il dottor Ziletti abbia partecipato agli atti amministrativi. Salvo che i segretari, che sono anche contestualmente percettori, abbiano partecipato agli atti amministrativi di cui si discuteva la regolarità contabile.

Interviene dr d'Azzeo che precisa come per la parte fiscale, siccome c'è la prescrizione di due anni, facciamo delle lettere aperte; se questo assicura l'amministrazione facciamo lettere aperte.

La dr.ssa Germanò chiede chiarimenti sulla restituzione da parte di chi ha stipulato il contratto.

Interviene la dr.ssa Prandini che precisa come nel verbale che è stato fatto dai Revisori di Pro Brixia si chiedesse per il rilievo 6 all'avvocato Tamassia di esprimersi su chi fosse il soggetto responsabile.

Risponde l'avv. Bezzi, precisando che se la scrittura del contratto tra il dipendente camerale e quello che era autorizzato a stipulare il contratto non deriva da un provvedimento, è corretta questa impostazione qui; ma se io devo eseguire una delibera e stipulare un contratto, io sono l'esecutore di una delibera.

La dr.ssa Germanò precisa la domanda, chiedendo se può l'amministrazione chiedere direttamente ad un soggetto diverso dal percettore.

L'avv. Bezzi risponde negativamente. L'ente deve fare un'azione. È esattamente quello che farebbe nei confronti dell'amministratore: lo mette in mora ex art. 2043 del codice civile, poiché con la sua condotta ha cagionato un danno ingiusto, con una sentenza però che lo accerti.

La dr.ssa Prandini chiede se anche per il rilievo 6 le lettere vadano spedite ai dipendenti.

Risponde l'avv. Bezzi, precisando che ci sono due filoni, chi ha preso i soldi, e su questi, al limite si potrà fare un'azione di arricchimento ingiustificato, e chi non ha preso i soldi, di cui o si occupa la corte dei conti o si occupa l'Ente con un'azione non di arricchimento ingiustificato ma di danno ingiusto; da una parte il 2041 e dall'altra parte opera il 2043 e l'illecito contabile.

Il Consigliere Agliardi precisa che il filone si divide in due: gli amministratori ed i dipendenti, e che i dipendenti si dividono tra la parte dirigente e i dipendenti normali.

Risponde l'avv. Bezzi, spiegando che non si deve tener conto della seconda scansione: il dipendente è dipendente a prescindere dalla qualifica; se ha percepito malamente si può fargli una azione di arricchimento con tutto quello detto prima; se è colui che ha contribuito a far spendere delle risorse, entra nel discorso del 2043 della corte dei conti.

La dr.ssa Prandini rileva che quanto sopra è diverso da quello che l'avvocato Tamassia ha scritto nel parere.

L'avv. Bezzi sottolinea che, senza entrare nel merito del lavoro di un collega, l'avvocato Tamassia non ha valutato i profili amministrativi che stanno a monte. Precisa di aver consigliato di fare lo screening di legittimità di questi atti, di andare da un ottimo amministrativista perché questo capisce esattamente di cosa si sta parlando, altrimenti chi segue un segmento di attività, che è legato al giudizio del lavoro, non coglie che esistono i provvedimenti amministrativi, i regolamenti che, in un certo senso, vanno rimossi prima di ogni altra cosa.

Al termine dell'intervento l'avv. Bezzi esce dall'aula.

Il Presidente chiede al Collegio dei Revisori di esprimersi sui punti di sua competenza.

La dr.ssa Germanò - Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della Camera di Commercio comunica che il Collegio ha esaminato i punti in cui il MEF ha chiesto di esprimersi. Sui punti, i rilievi di competenza del Collegio sono il 9, il 10, il 12 e il 13, che riguardano i fondi per il personale. Qui il collegio ha condotto gli approfondimenti ed quindi ha redatto un verbale per il superamento dei punti 9 e 10.

Per quanto riguarda il 12 e il 13 non è un problema di superamento, ma un problema di recupero sui fondi degli anni successivi delle somme da recuperare e, quindi, il MEF ha demandato al Collegio una vigilanza su questo recupero.

Quindi a partire dal prossimo fondo, che è quello del 2018, si inizierà il recupero delle somme che erano state indebitamente messe nel conteggi degli anni precedenti.

Il Collegio ha oggi riformulato i fondi 2016 e 2017, riformando alla luce delle conclusioni del MEF.

Per quanto riguarda gli altri rilievi, il numero 1, il numero 6 ed il numero 14, il Collegio si informa a quanto detto dall'avv. Bezzi, non avendo altre considerazioni aggiuntive e rientrando nelle valutazioni di opportunità dell'amministrazione, non tanto in prescrizioni del Collegio; cioè l'amministrazione, acquisiti elementi giuridici fondamentali del caso, decide le azioni da intraprendere.

Il punto che non ha detto l'avvocato, ossia che quello del MEF non è un diktat e cioè una prescrizione, evidenzia che il MEF ha accertato questo tipo di illegittimità ed invita, lo spirito è quello, a che l'amministrazione per il futuro riconduca la propria azione alla legittimità, poi sul passato l'amministrazione deve fare un po' di valutazioni di opportunità, come ha detto l'avv. Bezzi, che ha suggerito, a tutela dell'amministrazione, intanto questa azione di messa in mora. Però se gli interessati, come è presumibile, non dovessero restituire, l'amministrazione non può fare un'azione legale.

Il Presidente rileva la necessità di ricercare un legale anche sul territorio, che non abbia conflitti di interessi con l'ente o con chi lo ha amministrato, per fare una investigazione con un parere pro veritate su quella che è la legittimità dell'attività amministrativa e degli atti relativi ed eventualmente di valutarne la possibile illegittimità sui rilievi rimasti aperti. Nel caso siano dichiarati illegittimi, l'avvocato deve dare anche un'indicazione da quando sono ritenuti illegittimi, perché anche questo è un elemento importante. Propone di fare una lettera di integrazione ufficiale all'atto di prescrizione con messa in mora, specificando le cifre esatte nette da richiedere a ristoro alle persone che riguardano la Camera di Commercio, sia amministratori che dipendenti. Propone di incaricare gli uffici e nessun altro, altrimenti si pone un ulteriore problema, per formulare la messa in mora. Questa sarà di conseguenza l'indicazione che i Consiglieri della Giunta

presenti in Consiglio di Amministrazione di Pro Brixia porteranno anche all'interno.

Il dr d'Azzeo riformula la proposta di deliberazione.

La dr.ssa Prandini chiede una informazione sul punto 2. Se si sospende il compenso, chiedendo il parere all'ANAC, per il direttore di Pro Brixia, ed il rilievo 2 non è superato con la contestazione che gli emolumenti siano superiori al massimo, perché il gruppo di lavoro non propone con la stessa cautela di sospendere l'erogazione della differenza sin da subito?

Risponde il dr d'Azzeo, precisando che, in realtà, il rilievo è superato; l'Ispettore non sapeva che Unioncamere aveva già approvato i criteri. I criteri sono stati approvati dal comitato di Unioncamere da cinque anni e sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, evidentemente ad un settore diverso da quello che segue le ispezioni nelle Camere di commercio e, quindi, ignorandolo, si è concluso che il rilievo è superato se ci sono i criteri nazionali. Unioncamere, come ha detto l'altra volta il dr Mellini, ha mandato una lettera a tutti gli enti, comunicando l'approvazione dei criteri, anche al fine di giustificare le eventuali differenze maggiori laddove ci fossero delle ispezioni.

Peccato che quest'ispettore non ha chiesto niente, non ha parlato con nessuno ed ha formulato il rilievo, perché, se avesse parlato con gli uffici del tema, probabilmente glielo sarebbe stato spiegato.

Il dr d'Azzeo prosegue precisando che nelle controdeduzioni dell'ente sono stati indicati tutti gli incarichi ricoperti a livello di sistema, di Unione regionale, di Unione nazionale, di territorio, tutto dentro l'onnicomprendività.

Alla fine il MEF ha riconosciuto le argomentazioni, eccettuando la mancanza di criteri nazionali dell'Unione, che sono invece stati approvati, mandati al MEF e sono stati applicati dalla Camera di Brescia.

Rimanda alle tabelle illustrate nella Giunta precedente, che portavano alla definizione degli importi.

La dr.ssa Prandini su questo punto chiede un parere esplicito del Collegio dei Revisori, aggiungendo che, per quello che ho visto, mi sorprende del fatto che in alcuni casi si siano tenute delle posizioni molto prudenziali e in altri casi non è avvenuto. Allora, siccome alla fine ci è stato più volte sottolineato, sia dagli uffici che dall'avvocato, che rispondiamo noi, io chiedo, prima che si continui nell'erogazione di una cifra, che è risultata superiore al limite previsto, che ci sia il parere positivo dei revisori. Poi sempre nella stessa delibera rileva come, per quanto riguarda il punto H, riferito agli importi fiscali ed alle trattenute previdenziali già versate agli enti preposti, quale

forma di vantaggio ottenuto da altra Amministrazione pubblica in un'ottica di finanza allargata, senza procedere ad ulteriori rivendicazioni, ritenga che occorra cambiare il testo della delibera nel senso di procedere al recupero presso gli enti.

La dr.ssa Germanò rileva che la situazione è complessa, perché se, alla fine, si arriva alla conclusione che i soggetti non devono restituire, neanche gli enti previdenziali e fiscali devono restituire.

Prosegue la dr.ssa Prandini, precisando che, con riferimento anche al punto i) della proposta di delibera, relativa al rilievo di cui al punto 6, che riguarda anche l'Azienda Speciale, come in nessun passaggio si faccia riferimento al fatto che la d.ssa Sacco e il dr Mosca abbiano percepito degli importi, che vanno oltre l'onnicomprensività dei compensi, che avrebbero dovuto ricevere per le loro posizioni. Quindi, al di là di chiedere al percettore, ritiene che anche su questo punto varrebbe la pena di fare un approfondimento se il principio dell'onnicomprensività è stato superato.

Il dr d'Azzeo precisa che l'onnicomprensività è per i dirigenti, non per le posizioni organizzative.

La dr.ssa Prandini chiede se le posizioni organizzative non hanno un contratto di onnicomprensività?

Il dr d'Azzeo risponde che le posizioni organizzative hanno un contratto che rende onnicomprensive tre o quattro voci, che sono esplicitamente indicate nel contratto, come gli straordinari, i progetti finalizzati, le altre indennità interne. Questi, comunque, come ha detto l'avvocato, sono compensi che sono oltre la posizione organizzativa, perché fuori orario di lavoro prestavano servizio per un altro ente e quindi rientravano nel discorso dei compensi.

La dr.ssa Prandini chiede che si faccia un approfondimento per vedere qual'è la forma corretta per tutelare la Giunta rispetto al fatto che queste due persone, che continuano ad essere in staff in Camera di Commercio, abbiano una retribuzione che non violi il principio di onnicomprensività, visto che sono entrambi ancora attivi e con un contratto che noi non conosciamo.

Il dr d'Azzeo precisa che il discorso adesso è il rilievo numero 6. Il rilievo numero 6 non contesta quello che loro percepiscono in Camera di Commercio. In Camera loro percepiscono un'indennità, che è all'interno dei limiti contrattuali, non percepiscono altro. Quello che hanno percepito è riferito a quanto hanno fatto per Pro Brixia.

La dr.ssa Prandini rileva che il geom. Mosca ha lavorato per Pro Brixia fino al 2017 e questo aspetto non è mai stato rilevato. La dr.ssa Sacco ha sospeso la sua attività il 31.12.2016, quando, a seguito della verifica ispettiva, era tra i nominativi dei soggetti che risultavano oggetto del rilievo numero 6 e, quindi, come Giunta, è stato chiesto che venissero interrotte queste collaborazioni perché violavano il principio di onnicomprensività.

Il dr d'Azzeo conferma che le persone non hanno preso nulla da allora per quello che facevano per Pro Brixia, che non facevano più.

La dr.ssa Prandini conferma che per la dr.ssa Sacco dal 2017 è vero, è stato infatti una determinazione che abbiamo assunto; per Mosca, in realtà, c'è stata una collaborazione nel 2017, rispetto alla quale poi lui ha rinunciato a proseguire nei rapporti di collaborazione con l'Azienda Speciale per altri impegni camerali, però c'è una parte di remunerazione di questo lavoro.

Interviene il dr d'Azzeo, precisando che la parte di retribuzione non va oltre i limiti contrattuali. Possiamo comunicare anche quello ai revisori del conti, ma nessuna delle posizioni organizzative va oltre i limiti.

La dr.ssa Prandini chiede che vengano verificate anche queste due posizioni.

Il dr d'Azzeo spiega che, comunque, nel momento in cui si chiede il parere pro veritate sulla bontà degli atti amministrativi, lì si dirà anche se erano giusti gli atti amministrativi che prevedevano di dare determinati compensi.

La dr.ssa Prandini evidenzia che se, da un lato, si dice che in via prudenziale si deve chiedere a due dipendenti camerali, che si sono prestati per sostituire un soggetto che è risultato in conflitto d'interesse, di sospendere una retribuzione, che hanno contrattualmente pattuito, e non lo si chiede ad altri, e non si verifica se altri sono in questa situazione, questo è motivo di preoccupazione nel momento in cui più volte si è sottolineato che di questo rispondono gli amministratori. Allora, come membro di Giunta, chiedo che queste verifiche vengano fatte. Se è tutto a posto, rimarranno nelle posizioni che hanno. Se non è a posto, in via prudenziale è il caso di sospendere le retribuzioni aggiuntive, anche per altri diversi da quelli che sono stati

evidenziati. Facciamo una verifica, così si sa che la Giunta, nel momento in cui assume delle decisioni anche su queste collaborazioni, è nel giusto, non sta violando né norme note oggi e non allora, né norme che in passato non sono state portate alla nostra attenzione.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Dr Antonio d'Azzeo)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"

Studio Legale
Avv. Domenico Bezzi

Via A. Diaz, 13/C - 25121 BRESCIA
tel. 030-3759392; fax 030-2938011
E-mail: bezzi@studiobezzi.com

Brescia, 12 luglio 2018

Spett. CCIAA di Brescia
Alla c.a. del dr. Antonio d'Azzeo
Via Enaudi n.23
25121 - Brescia

OGGETTO: parere procedimento pre-processuale Corte Conti.

In riferimento all'oggetto, preso atto dell'ispezione amministrativo-contabile disposta dal MEF conclusasi con la decisione di quest'ultimo di rimettere la soluzione della vertenza al definitivo giudizio della competente Procura della Corte dei Conti, mi veniva chiesto un parere circa *"i termini tecnici prospettabili per questa Camera di Commercio nella suddetta procedura avviata dalla Procura della Corte dei Conti, con le diverse ipotesi di opzione e se - ed in che misura - questo Ente debba, allo stato attuale, adottare atti propri ed autonomi"*.

In risposta ritengo che, allo stato attuale, la CCIAA non sia giuridicamente tenuta ad intraprendere alcuna azione in riferimento agli esiti dell'indagine condotta dal MEF: né nel senso di adottare una posizione formale rispetto alle risultanze rilevate dal MEF, né nel senso di provvedere alla messa in mora dei soggetti che hanno percepito i compensi e le retribuzioni oggetto della relazione del MEF.

Considerato che non è ancora pervenuto presso codesta spett.le CCIAA alcun invito a dedurre da parte della Procura della Corte dei Conti, sicché non solo è possibile che la segnalazione del MEF conduca comunque ad un'archiviazione da parte della Corte dei Conti, ma è altresì impossibile comprendere con sufficiente precisione l'effettiva sussistenza di un danno erariale, oltre che la sua misura e le ragioni per le quali esso sarebbe imputabile a codesta spett.le CCIAA, ad oggi, non è giuridicamente imposto né opportuno che la CCIAA (e/o la propria Azienda speciale) adotti propri atti autonomi volti a prendere posizione sulla vicenda.

Piuttosto, sebbene non sussista alcun obbligo giuridico di provvedere, oggi, alla messa in mora del soggetto che ha percepito i compensi e le retribuzioni oggetto della relazione del MEF, in via precauzionale, ritengo opportuno procedere comunque in tale senso, onde interrompere la prescrizione del diritto della CCIAA (e/o della propria Azienda speciale) ad una futura ed eventuale azione di risarcimento del danno (per esempio, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.) nei confronti del soggetto a carico del quale verrà accertata la sussistenza di un'effettiva responsabilità per danno erariale.

Alla messa in mora, tuttavia, ritengo più conveniente non far seguire alcuna azione giudiziale, che in ogni caso si sovrapporrebbe con quella già avviata presso la Corte dei Conti, ma attendere la definizione del procedimento avviato con la segnalazione del MEF, rinviando a tale momento la valutazione circa l'eventuale migliore azione da intraprendere a tutela dei propri diritti.

* * *

A sostegno di quanto detto, pare utile rammentare molto sinteticamente, e rinviando per ogni approfondimento alla lettura del Codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n.174/2016 e, in particolare, alla Parte II di tale Codice afferente alla disciplina dei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte di Conti, che la fase pre-giudiziale del giudizio contabile ha avvio con una segnalazione di danno erariale inoltrata al Pubblico ministero presso la competente Procura della Corte dei Conti (art.55 Codice di giustizia contabile) e rappresentata, nel caso in esame, dalla relazione inoltrata dal MEF.

“Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, *ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione* per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo” (art.54 Codice di giustizia contabile).

Nel caso in cui alla notizia di reato non segua l’immediata archiviazione, il Pubblico ministero incaricato svolge attività istruttoria (cfr. Capo II ex art.55 ss Codice di giustizia contabile), all’esito della quale può essere emesso un invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del Codice di giustizia contabile, e cioè un atto, indirizzato al presunto responsabile dell’ipotizzato danno erariale, “nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, *fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni*, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, *entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti*” (art.67 Codice di giustizia contabile).

Quanto al citato invito a dedurre, si osserva che è in occasione della replica ad esso, e non prima, che il presunto responsabile dell’ipotizzato danno erariale ha l’occasione di fornire ogni argomentazione utile alla propria difesa.

Inoltre, è importante precisare che l’invito a dedurre rappresenta l’atto con il quale il Procuratore della Corte dei Conti interrompe la prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione per danno erariale: “con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta” (art.66 Codice giustizia contabile).

Ex multis: “il p.m. contabile è legittimato autonomamente a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti di presunti responsabili di danni erariali devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso il ruolo dallo stesso rappresentato nei confronti dell’amministrazione danneggiata e dell’ordinamento e, pertanto, va riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione all’invito a dedurre, ove questo sia formulato in guisa da essere dotato di tutti gli elementi richiesti per produrre tale effetto ai sensi degli art. 1219 e 2943 c.c.” (*Corte Conti sez. giuris. Basilicata n.237/2005. Cfr. anche Corte Conti sez. giuris. Veneto n.1029/2005*).

Di conseguenza, nel caso in esame, il *quantum* del danno erariale che potrebbe essere oggetto di richiesta di refusione da parte del Giudice contabile, è rappresentato dal danno maturato nei cinque anni precedenti alla notifica dell'invito a dedurre.

In ogni caso, e ciò in disparte, si osserva che l'inoltro nell'invito a dedurre non implica ancora l'avvio di un procedimento per responsabilità contabile, perché *“quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. (...) Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”* (art.69 Codice di giustizia contabile).

Solo ove anche a seguito delle informazioni raccolte per il tramite dell'invito a dedurre il Pubblico Ministero ravvisi la sussistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, questi provvederà al deposito presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente dell'atto di citazione in giudizio, e a seguito del quale ha avvio la vera e propria fase giudiziale del procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti.

Ciò chiarito, considerato che, ad oggi, codesta spett.le CCIAA non è stata destinataria nemmeno dell'invito a dedurre di cui all'art.67 *ut supra* citato, ritengo prematuro adottare qualsiasi iniziativa volta a meglio precisare la posizione/il ruolo della CCIAA nella vicenda oggetto dell'ispezione amministrativo-contabile condotta dal MEF.

Tutte le argomentazioni a difesa di codesta spett.le CCIAA verranno prodotte in occasione dell'eventuale replica all'invito a dedurre quando, tra le altre cose, verranno meglio precisati gli elementi essenziali del fatto eventualmente addebitatoVi, oltre che di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno rilevato.

Adottare qualsivoglia posizione formale sul punto prima della ricezione del citato avviso di addebito, cioè prima che venga definito in maniera sufficientemente precisa oltre che il fatto generatore di un danno erariale (..che, a tutt'oggi, è comunque ancora ipotetico), anche il contributo causale eventualmente imputabile alla CCIAA e ai soggetti/organi ad essa riconducibile (ed alla propria Azienda spciale), è prematuro ed inopportuno perché, non conoscendo ancora le precise ragioni per le quali codesta spett.le CCIAA dovrebbe rispondere di un ipotetico danno erariale, l'adozione di una posizione formale in questa fase della procedura potrebbe compromettere le difese da svolgere, eventualmente, in sede di replica all'invito a dedurre.

All'opposto, sebbene non giuridicamente richiesto, provvederei alla formale messa in mora ex art.2943 c.c. (ma senza che a ciò segua l'avvio di un procedimento giurisdizionale) del soggetto che ha percepito i compensi e le retribuzioni oggetto della relazione del MEF, e ciò all'unico fine di non pregiudicare il diritto di codesta spett.le Amministrazione di agire per la refusione del danno subito (per esempio, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.) a causa delle condotte


Studio Legale
Avv. Domenico Bezzi

Via A. Diaz, 13/C - 25121 BRESCIA
tel. 030-3759392; fax 030-2938011
E-mail: bezzi@studiobezzi.com

contestate dal MEF, e subordinato all'accertamento, da parte della Corte dei Conti, della natura indebita delle elargizioni in discussione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Avv. Domenico Bezzi



IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Dr Antonio d'Azzeo)

IL PRESIDENTE

(Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"